

DELIBERA N. 36 /06/CSP

**Provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4 e Italia 1**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 2 marzo 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*";

VISTO l'art. 9 della sopra citata delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, e, in particolare, il comma 1, lett.a) nel quale è previsto che nei programmi di informazione trasmessi sulle emittenti televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, "*la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, ed evitando un uso ingiustificato delle riprese*";

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio dell'Autorità dai quali risulta che la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ha mandato in onda sull'emittente televisiva nazionale Rete 4 e sull'emittente televisiva nazionale Italia 1, rispettivamente, i programmi "Speciale TG4" (periodo dal 10 febbraio al 26 febbraio 2006) e "Confronti virtuali- La parola ai protagonisti della politica" (il 27 e 28 febbraio 2006), a cura della testata Videonews, nei quali sono riportati filmati di repertorio riferiti ai leader delle due

coalizioni e relativi ad interventi, convegni, comizi e manifestazioni di considerevole durata, con l'alternanza delle presenze dei due leader, recando all'inizio di ogni trasmissione le due foto e la scritta "Stasera Prodi" e "Domani Berlusconi" a seconda dell'ordine programmato;

VISTA la nota del 22 febbraio 2006 (prot. 6497/06) con la quale la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., in relazione alla richiesta di informazioni del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi del 21 febbraio 2006 (prot. n. 6149/06), ha precisato che gli speciali TG4 hanno riguardato la diffusione di notizie relative ad alcuni interventi pubblici dei leader delle coalizioni "*sotto forma di supplementi del telegiornale Tg 4.....di cui condividono la natura di notiziario*";

PREMESSO che:

- con delibera n. 26/06/CSP del 1° febbraio 2006 l'Autorità ha già rilevato che il TG4 non ha assicurato nei notiziari e nelle trasmissioni di approfondimento, nel periodo dal 1° novembre a 31 dicembre 2005, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in quanto ha effettuato una ripartizione sproporzionata dei tempi riservati all'informazione politica;
- le disposizioni per il rispetto di tali principi sono ancora più stringenti, nel vigente periodo di campagna elettorale; in particolare, nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, va complessivamente assicurata la presenza equilibrata dei soggetti politici in forma di equilibrato contraddittorio anche all'interno della singola trasmissione e nei programmi di informazione la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;
- in particolare, il TG 4 con la trasmissione "Speciale TG4" mette in onda con il titolo "*Confronto virtuale*", filmati, in forma integrale o parziale, relativi ad eventi non più attuali e che hanno già formato oggetto di informazione giornalistica, le cui repliche, trasmesse in maniera continuativa, sono prive del requisito di stretta correlazione all'attualità della cronaca e per di più non garantiscono il contraddittorio all'interno della singola puntata; non risultano pertanto rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 9 della citata delibera n. 29/06/CSP né qualora li si configuri come programmi di informazione, né qualora li si configuri come programmi di approfondimento informativo;
- anche la trasmissione "*Confronti virtuali- la parola ai protagonisti della politica*", a cura della testata giornalistica "Video News", trasmessa dall'emittente Italia 1 nei giorni 27 e 28 febbraio 2006, riveste le medesime caratteristiche della trasmissione "Speciale

Tg4” diffusa dall’emittente Rete 4 e, pertanto, è suscettibile delle medesime valutazioni in ordine alla non rispondenza alle disposizioni di cui all’art. 9 della delibera n. 29/06/CSP;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione di tali trasmissioni, attese le loro caratteristiche strutturali, è suscettibile, se ulteriormente continuata, di risultare lesiva dei principi di parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione a cui le emittenti radiotelevisive debbono conformarsi durante tutto il periodo elettorale, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO, inoltre, che dai dati di monitoraggio dell’Autorità risulta che il TG 4 non fa registrare un adeguato equilibrio dei tempi riservati all’informazione politica;

CONSIDERATA l’urgenza di intervenire al fine di tutelare l’obiettività e la completezza dell’informazione, ripristinando la corretta parità di accesso ai mezzi di informazione durante lo svolgimento della campagna elettorale in corso;

VISTI l’articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e l’articolo 28, comma 14, della delibera n. 29/06/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

#### INTIMA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187, di conformare i propri programmi di informazione al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla delibera n. 29/06/CSP, in particolare evitando di trasmettere ulteriormente sulle emittenti televisive nazionali Rete 4 e Italia 1 repliche di filmati di eventi con partecipazione di soggetti politici (compreso quello che ha costituito oggetto della trasmissione di Canale 5 del 1° marzo 2006 dal Congresso degli Stati Uniti) relativi a convegni, comizi, manifestazioni o altri interventi del genere non aventi uno stretto legame con l’attualità della cronaca ed assicurando, sull’emittente Rete 4, una più equilibrata presenza alle diverse forze politiche nelle trasmissioni informative.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – all'attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, 25 - Roma". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola